

La Sicilia 3 Novembre 2022

Mafia, niente permessi premio. Filippo Graviano non collabora

Condannato all'ergastolo tra i mandanti per le stragi di mafia del '92 e del '93 e per l'uccisione di don Pino Puglisi, recluso dal 1994 in regime "differenziato", il capomafia Filippo Graviano non ha ottenuto dalla Cassazione il via libera per uscire dal carcere in permesso premio nonostante «la regolare condotta carceraria e il percorso scolastico». A sbarrare la strada alla concessione del beneficio è il fatto che la sua dissociazione è considerata solo di facciata, e la circostanza di aver mantenuto «rapporti con i familiari» tra i quali ci sono parenti «coinvolti in logiche associative». Lo spiegano gli "ermellini" con il verdetto 41329 della Prima sezione penale che ha confermato il no al permesso già pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

In particolare, la sentenza della Cassazione - relativa all'udienza dello scorso 6 luglio - ha ritenuto corretta l'ordinanza dei giudici aquilani con la quale il 9 febbraio 2022 era stata respinta la richiesta di permesso premio avanzata da Filippo Graviano. Il provvedimento rilevava che «il detenuto aveva sottoscritto una dichiarazione di dissociazione, cui non aveva fatto seguito una collaborazione con gli inquirenti», inoltre Graviano «aveva mantenuto i rapporti con i familiari, tra i quali vi erano anche soggetti pure coinvolti in logiche associative».

Contro questa decisione, la difesa ha fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario che regola la concessione dei permessi premio. «Il detenuto - ha sostenuto il difensore - aveva reso dichiarazione incondizionata di dissociazione ed aveva accettato il confronto con il pentito Spatuzza, che ne aveva riconosciuto l'estraneità a fatti di sangue; non era stato coinvolto in una recente indagine avente a oggetto il mandamento mafioso di Brancaccio, già di riferimento» del Graviano. Inoltre, «la condotta in carcere era sempre stata regolare, tanto che era stata riconosciuta la liberazione anticipata, e di partecipazione al trattamento, come desumibile dal percorso scolastico giunto sino al conseguimento, con il massimo dei voti, della laurea magistrale». Nel caso di Graviano, secondo i supremi giudici, il Tribunale di sorveglianza «ha dato conto della valutazione negativa compiuta». «La considerazione dei gravissimi reati commessi è stata unita al rilievo che non ne era seguita una effettiva presa di distanza e anzi - scrive la Cassazione - erano stati mantenuti i contatti con i familiari pure già coinvolti nel medesimo contesto di criminalità organizzata». «Dati che non hanno consentito di valorizzare la pur regolare condotta carceraria e il percorso scolastico».

Margherita Nanetti